RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 75

Richiamo verbale

Il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, e' motivatamente deliberato dall'adunanza plenaria del consiglio distrettuale di disciplina in caso di infrazioni lievi e scusabili dell'iscritto che non abbia gia' subito due volte lo stesso provvedimento. Il richiamo verbale e' formalizzato mediante notifica all'iscritto del provvedimento a firma del presidente del consiglio distrettuale di disciplina contenente l'avviso che avverso lo stesso e' ammessa opposizione nel termine di 15 giorni. In caso di opposizione il presidente del consiglio distrettuale di disciplina assegna il procedimento alla sezione e nomina il consigliere istruttore che provvedera' ai sensi dell'articolo 82. Il richiamo verbale non opposto non e' impugnabile e della sua adozione e' data comunicazione al consiglio dell'ordine dell'iscritto ai soli fini della sua annotazione nel fascicolo personale.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	V — Del procedimento disciplinare
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-75-richiamo-verbale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it